

STATUTO Veteran Car Club Carducci

Denominazione e scopi

Art.1) E' costituita ai sensi dell'art.36 e seg. del Codice Civile, una libera Associazione denominata **Veteran Car Club Carducci**.

Essa è regolata dal presente Statuto e, per quanto non disponga, dal Codice Civile, dal D. legislativo 4 dicembre 1997 n°. 460 e dalle vigenti leggi.

Art. 2) L'Associazione ha lo scopo di

- a- praticare, tutelare e diffondere la ricerca, la valorizzazione, la conservazione, il restauro e l'uso dei veicoli storici
- b- la promozione di studi e ricerche storiche
- c- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni culturali, turistiche e sportive nel settore
- d- lo scambio di informazioni e di assistenza tecnica tra i soci e con altri Clubs

Essa non esercita attività commerciale e non ha scopo di lucro.

Essa intende perseguire i principi dell'ASI e della FIVA

Art. 3) L'Associazione ha sede in Casteggio, Via Roma 20.

Art. 4) L'Associazione ha durata illimitata

Soci

Art. 5) Tutti i soci hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre all'importo delle rispettive quote.

I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di intervenire in Assemblea.

La quota associativa annuale ha decadenza ogni 31 dicembre, indipendentemente dalla data di versamento.

La qualifica di socio, le quote ed i contributi versati dai soci sono intrasmissibili.

La qualità di socio si perde per recesso, morte od esclusione deliberata dal Consiglio in caso di morosità o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

Art. 6) L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo pagamento delle quote sociali e di quant'altro dovuto nei termini fissati dal Consiglio e da questo statuto.

Patrimonio

Art. 7) L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a- dalle quote associative,
- b- dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni (donazioni e/o lasciti testamentari) o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche,
- c- dagli avanzi netti di gestione,
- d- dai redditi derivanti dal suo patrimonio,
- e- dagli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.

Antonio Buganone
Maurizio Soneri

Organi

Art. 8) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio
- il Presidente
- uno o più VicePresidenti
- il Tesoriere
- il Segretario
- uno o più Commissari Tecnici
- il Commissario Sportivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite

Assemblea

Art. 9) L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è costituita da tutti i soci ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per approvazione del rendiconto economico e finanziario entro la fine del mese di maggio.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente ovvero il Consiglio lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno il 25% dei soci in regola con il versamento delle quote sociali.

Art.10) Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante comunicazione a mezzo posta ordinaria, elettronica fax o telegramma, ed inviate a ciascuno dei soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione, nonché mediante affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 21 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua mancanza da un Vice Presidente, ovvero dalla persona nominata dall'Assemblea stessa.

Art.11) Sono di competenza dell'Assemblea:

- a- l'approvazione della relazione del Consiglio sulle attività dell'Associazione,
- b- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario
- c- la nomina dei componenti del Consiglio
- d- la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
- e- ogni modifica al presente Statuto
- f- le altre deliberazioni attinenti all'attività dell'Assemblea ad essa sottoposta dal Consiglio
- g- lo scioglimento dell'associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

Art.12) Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; nessun socio può essere portatore di più di 3 deleghe

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà dei soci aventi diritto di parteciparvi, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito verbale redatto e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art.13) Per le modifiche al presente Statuto è richiesto il voto favorevole di almeno il 25% più uno dei soci aventi diritto di voto.

Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno il 50% più uno dei soci aventi diritto di voto.

Consiglio

Art.14) Il Consiglio è composto da 5 a 9 membri che devono essere soci; il numero viene determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio dura in carica tre esercizi

I Consiglieri sono rieleggibili.

In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio, è facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.

Art.15) Le riunioni di Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza da un Vice Presidente; l'avviso della riunione con l'ordine del giorno può essere comunicato con qualsiasi forma, almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza da un Vice Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio deve nominare tra i suoi membri il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Tesoriere, il Segretario, uno o più Commissari Tecnici, il Commissario Sportivo.

Il Consiglio può nominare anche altre cariche, qualora le ritenesse necessarie.

Art.16) Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione delle attività sociali, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto, l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale.

Il Consiglio determina l'ammontare delle quote associative da versarsi annualmente dai soci.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, o a terzi ed avvalersi di collaboratori volontari esterni.

Il Consiglio è obbligato a tenere verbali delle riunioni.

Presidente

Art.17) Al Presidente spetta la dirigenza e la legale rappresentanza dell'Associazione, con facoltà di nominare procuratori

Vice Presidente o Vice Presidenti

Art. 18) Il o i Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Tesoriere

Antonio Baegonari
Maurizio Sone

Art.19) Il Tesoriere tiene la contabilità sociale, compila il rendiconto economico e finanziario annuale, entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio, e redige una relazione sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione da sottoporre al Consiglio

Segretario

Art. 20) Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione, con particolare attenzione ai libri dell'Associazione, all'elenco dei soci ed ai verbali.

Il o i Commissari Tecnici

Art.21) Il o i Commissari Tecnici svolgono funzioni di consulenza per la conservazione e storicità dei veicoli dei soci e delle eventuali pratiche amministrative inerenti.

Commissario Sportivo

Art. 22) Il Commissario Sportivo coordina l'organizzazione di manifestazioni e segue l'attività sportiva del Club. Redige pure il regolamento sportivo da presentare al Consiglio.

Collegio dei Revisori

Art. 23)

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, che ne designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione, esamina ed approva, sottoscrivendolo, il rendiconto economico e finanziario annuale e ne riferisce all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

Rendiconto economico e finanziario

Art. 24) Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio redige il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il rendiconto economico e finanziario, dopo l'approvazione da parte del Consiglio, deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Utili ed avanzi di gestione

Art. 25) E' fatto divieto al Consiglio di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Scioglimento

Art. 26) In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'Ente dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità, il tutto nei termini di legge.